



Roma, 02/03/2009

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi*

*Ufficio 12\**

*Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

**A tutti i Concessionari di rete**  
**Loro sedi**

**SOGEI S.p.A.**  
**Via Mario Carucci, 99**  
**00143 Roma**  
**c.a. Daniela Pompei**

Prot. N. 2009/8167/Giochi/ADI

*e, p.c.*

**A tutti gli Uffici regionali di AAMS**  
**Loro sedi**

Oggetto: D.L. 29-11-2008 n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Come è noto, il testo normativo citato in oggetto ha introdotto sensibili innovazioni in tema di disposizioni fiscali sui giochi e, in particolare, sul prelievo erariale unico (PREU) connesso alla raccolta di gioco effettuata tramite gli apparecchi con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S..

Nel merito, sembra, pertanto, utile fornire ai soggetti passivi d'imposta alcune indicazioni di ordine procedurale, al fine di consentire una razionale ed organica applicazione della novella legislativa sopra richiamata.

L'art. 30-*bis*, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, ha introdotto – per quanto riguarda il PREU – un'aliquota d'imposta diversificata in funzione degli scaglioni riguardanti la raccolta delle somme giocate nel corso del 2009. Più precisamente, le aliquote si applicano nella misura del:

- a) 12,6 %, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 11,6 %, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 10,6 %, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9 %, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

Appare evidente, al riguardo, la volontà del legislatore di operare un progressivo abbattimento dell'aliquota d'imposta in funzione dell'incremento degli imponibili maturati in corso d'anno, rispetto alla raccolta di gioco dell'anno precedente. La *ratio* dell'intervento normativo, anche in coerenza con l'articolato percorso parlamentare che ha definito il meccanismo sopra menzionato, è ascrivibile, evidentemente, alla volontà di agire sulla la leva fiscale al fine di rimuovere comportamenti illeciti.

In specie, appare altresì logico richiamare il concetto secondo cui la norma in commento, in armonia con i fondamenti costituzionali ed i principi derivanti dal diritto comunitario, presume che il risparmio fiscale sia calcolato sull'intera raccolta del PREU per l'anno in corso, rispetto a quella maturata nel 2008.

Il 2° comma del citato art. 30-*bis*, lascia fermo quanto già disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (*successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*) e dai relativi decreti direttoriali applicativi, in relazione alle modalità di determinazione del PREU, statuendo, però, che gli importi dei versamenti periodici bimestrali del PREU dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del surriferito art. 30-*bis* (12,6%).

In relazione alle premesse fin qui evidenziate, l'importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile è determinato come differenza tra il 98 per cento dell'aliquota massima del PREU prevista dall'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008 (*dovuto per il periodo contabile calcolato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, del Decreto direttoriale AAMS 12 aprile 2007, n. 452/CGV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 18 aprile 2007, n. 90*) e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo.

L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale sarà, invece, determinato con apposito decreto direttoriale.

IL DIRETTORE

*f.to* Antonio Tagliaferri